



COMUNE DI TIVOLI

(PROVINCIA DI ROMA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 166 PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
PERIODO 2015-2017.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno 06 del mese di **agosto**, alle ore 9 in Tivoli, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

PROIETTI GIUSEPPE	Sindaco - Presidente
CAUCCI SERAFINO	Assessore
CAPPELLI MARIA LUISA	Assessore
MARTINES RUGGERO	Assessore
URBANO RIARIO SFORZA BARBERINI COLONNA di SCIARRA	Assessore

Risultano assenti:	
Assessore	VOTA IRENE
Assessore	INNOCENTI MARIALUISA
Assessore	SCIARRETTA PIER FRANCESCO

Partecipa il Segretario Generale: LUCIA LETO

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti disposizioni legislative:

- L'art. 39, comma 1 della L. 27.12.1997, n. 449 che così dispone: *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#)”*;

- L'art. 6, comma 4 del Decreto Legislativo n. 165/2001: *“Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale”*.

- L'art. 6, comma 4-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001: *“Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti”*;

- L'art. 91 del D. Lgs. 267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68”;

Richiamato altresì il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 04.02.2000 e s.m.i. il quale prevede, precisamente all'articolo 38, che la Giunta Comunale, sentiti i Dirigenti, approvi ogni anno – in sede di predisposizione del bilancio di previsione – il programma triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per assicurare la funzionalità, ottimizzazione delle risorse e contenimento della spesa di personale;

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 18/03/2013 si è provveduto all'adempimento previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumero. Considerato che la Funzione Pubblica ha previsto la ricognizione dei posti per la ricollocazione del personale in mobilità e il Comune di Tivoli ha provveduto entro i termini del 13 aprile 2015 a comunicare detti dati ottemperando, con tale dichiarazione ad adempiere anche all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in merito alla eventuale presenza di situazioni di soprannumero o comunque di eccedenze di personale in quanto il numero medio di dipendenti per numero di abitanti previsto per il Comune di Tivoli è pari a n. 438 dipendenti mentre attualmente l'organico è inferiore a n. 300 unità, pertanto non si sono registrate né eccedenze né esuberi;
- tale provvedimento non è stato ripetuto nell'anno 2014, permanendo i motivi sopra esposti;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 165 del 24/06/2004, la 205 del 17/06/2004 e la n. 231 del 28/07/2005 è stata approvata l'ultima dotazione organica ai sensi dell' art.34 della Legge 289/2002 e sono stati ridefiniti i profili professionali del personale dipendente nel rispetto delle declaratorie di cui all'allegato A del CCNL 31/03/1999;

- con delibera della Giunta Comunale n. 68 del 27/09/2013 è stato adottato il Piano delle azioni positive per la piena realizzazione di pari opportunità nel lavoro per il triennio 2013/2015;
- Il Comune di Tivoli non versa in situazioni di deficitarietà strutturale, come da parametri allegati alla delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/2015 avente ad oggetto “Rendiconto di gestione 2014. Approvazione”;
- Questo ente ha rispettato il saldo obiettivo programmatico relativo al patto di stabilità interno per l'esercizio 2014 come si rileva dal monitoraggio MEF dati pre-consuntivo 2014, certificato in data 30/03/2015 ;
- Con il presente atto viene confermata la dotazione organica approvata e modificata come da atti sopra richiamati;

Visto l'articolo 41 del Decreto Legge n. 66/2014 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;

Visto il Decreto Legge n. 78 del 19 giugno 2015 il quale prevede all'art. 4 comma 1 su “disposizioni in materia di personale” deroghe per la ricollocazione del personale delle Province tra cui, al solo fine di consentire tale ricollocazione, non vengono applicate le sanzioni di cui all'art. 41, comma 2, del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 e al comma 3 è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente

Dato atto che:

- l'indicatore dei pagamenti dell'anno 2014 del Comune di Tivoli elaborato sulla base dello schema di cui all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e pubblicato sul sito dell'ente evidenzia il mancato rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, con un indicatore annuale di tempestività nei pagamenti pari a n. 210 giorni ;

Richiamato il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli della spesa di personale, ed in particolare, il comma 557 della L. 296/2006, come da ultimo modificato dal D.L. 90/2014:

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Richiamata la Deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014: “ *Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (...). La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”.*

Dato atto che sulla base delle previsioni di cui al citato DL n. 78/2014 è consentito il recupero dei risparmi derivanti da cessazioni del triennio precedente senza le limitazioni di cui alla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 27/2014. Per cui si può procedere al recupero delle seguenti quote di risparmi derivanti da cessazione: 60% cessazioni 2014 (ovvero 100% se il comune ha un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%); 60% cessazioni 2013 (ovvero 80% se il comune ha un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%); 40% cessazioni 2012 e 20% cessazioni 2011 (ovviamente per le quote che non sono già state utilizzate per finanziare nuove assunzioni)

Dato atto , altresì, che la spesa del personale del comune di Tivoli è inferiore al 25% della spesa corrente e che ,pertanto , il limite può raggiungere il 100% dei risparmi ottenuti dalle cessazioni ;

Considerato che, per consolidata espressione delle varie Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti non sono soggette a limitazioni di capacità assunzionale:

- le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;
- l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa;

Dato atto, ai fini del rispetto della vigente normativa e per la definizione dell'atto di adozione programmatico per il triennio 2015-2017, nonché per il piano annuale di assunzioni dell'anno 2015 di questa Amministrazione comunale:

- che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista per il biennio 2015_2016, rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013, come da allegato "A" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 11 agosto 2014, n. 114:

- ha abrogato le disposizioni normative che consentivano il trattenimento in servizio dei dipendenti che avessero raggiunto i requisiti per il pensionamento, facendo salvi i trattenimenti in servizio in essere fino al 31 ottobre 2014 o a loro naturale scadenza se anteriore;

- ha dato la facoltà agli enti di azionare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato il requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento;

Rilevato però che, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha introdotto importanti modifiche in materia di personale, in relazione al riordino delle funzioni delle provincie e delle città metropolitane, in particolare con i commi 424 e 425 conseguentemente alla necessità di ricollocare il personale soprannumerario, vincola le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni e blocca le assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2015 e 2016;

Richiamata altresì la Circolare congiunta Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e Ministro per gli affari regionali e le autonomie, n. 1/2015 del 29.1.2015 avente ad oggetto *"Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle provincie e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"* la quale prevede la istituzione di una apposita piattaforma pubblica presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per rendere trasparente l'incontro della domanda e dell'offerta di mobilità e, nel disciplinare i commi 424 e 425, all'ultimo periodo riporta: *"Non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità. Le procedure di mobilità volontarie avviate prima del 1° gennaio 2015 possono essere concluse. Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della Funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria **riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta**"*;

Atteso che nel corso del 2014, del 2013, del 2012 e del 2011 si sono verificate per raggiungimento dei requisiti previsti dall'ordinamento in materia di pensione e dimissioni volontarie le cessazioni da servizio riassunte nell'allegato "B";

che sulla base delle richieste di pensionamento pervenute a tutt'oggi all'Ufficio Personale e sulla base delle previsioni di pensionamento per maturazione dei requisiti previsti per il diritto a pensione sono previste le cessazioni dal servizio nel corso dell'anno 2015 e dell'anno 2016 riassunte nell'allegato "C";

Che in funzione delle cessazioni avvenute nel corso del 2014, del 2013, del 2012 e del 2011 e sulla base delle previsioni di cessazioni per gli anni 2015 e 2016 il Comune di Tivoli intende provvedere alla copertura dei seguenti posti, tenuto conto che per gli anni 2015 e 2016 le risorse per le assunzioni sono vincolate alle procedure di reclutamento previste per la ricollocazione del personale soprannumerario in relazione al riordino delle funzioni delle provincie e delle città metropolitane:

Ricordato che per le assunzioni di personale in sovrannumero delle provincie si può arrivare fino al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni del 2014;

Ritenuto quindi formulare il “Programma triennale delle assunzioni 2015-2017 ed il “Piano occupazionale triennio 2015_2016_2017” Primo stralcio urgente per i seguenti posti come da allegato E:

ANNO 2015

n. 1 dirigente (area tecnica o amministrativa),
n. 09 categorie D (area tecnica e/o amministrativa)
ampliamento percentuale part time per n. 1 cat. D esperto culturale da h. 24 a h. 30.

ANNO 2016

n. 1 dirigente (area tecnica o amministrativa),
n. 04 categorie D (area tecnica e/o amministrativa)
n. 5 agenti di polizia locale categoria C

ANNO 2017

n. 02 categorie D (area tecnica e/o amministrativa)

La scelta delle aree tecniche o amministrative sarà definita alla pubblicazione del bando di mobilità da avviare;

Preso atto che la Dotazione organica dell’Ente, con indicazione dei posti coperti e di quelli vacanti alla data odierna, è quella risultante dall’allegato “D” al presente atto;

Tenuto conto , per quanto possibile, delle necessità evidenziate dai Dirigenti;

Dato atto infine che la programmazione che l’Amministrazione intende varare per il triennio 2015_2016_2017 sarà resa nota alle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori dell’ente mediante informazione ai sensi dell’art. 7 del CCNL del 01/04/1999;

Richiamato, infine, l’articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) che recita: *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”*;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in merito alla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- il responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole circa la regolarità contabile;
- con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. Di approvare, fatta salva la compatibilità, delle misure programmate con le risorse che saranno materialmente disponibili e con la disciplina vigente per le assunzioni, il “Programma triennale delle assunzioni periodo 2015-2017” ed il “Piano occupazionale 2015_2016_2017 – Primo stralcio ” per i posti di seguito indicati :

ANNO 2015

n. 1 dirigente (area tecnica o amministrativa),

n. 09 categorie D (area tecnica e/o amministrativa)

ampliamento percentuale part time per n. 1 cat. D esperto culturale da h. 24 a h. 30.

ANNO 2016

n. 1 dirigente (area tecnica o amministrativa),

n. 04 categorie D (area tecnica e/o amministrativa)

n. 5 agenti di polizia locale categoria C

ANNO 2017

n. 02 categorie D (area tecnica e/o amministrativa)

La scelta delle aree tecniche o amministrative sarà definita alla pubblicazione del bando di mobilità da avviare;

2. Di dare atto che, come previsto dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) le risorse destinate alle assunzioni sono vincolate alle procedure di reclutamento previste per la ricollocazione del personale soprannumerario in relazione al riordino delle funzioni delle provincie e delle città metropolitane;
3. Di dare atto che l'indicatore dei pagamenti dell'anno 2014 del Comune di Tivoli, pari a n. 210 giorni, evidenzia il mancato rispetto a quanto disposto dal D.Lgs. 09/10/2002 n. 231,
4. Visto il Decreto Legge n. 78 del 19 giugno 2015 il quale prevede all'art. 4 comma 1 su “disposizioni in materia di personale” deroghe per la ricollocazione del personale delle Provincie tra cui, al solo fine di consentire tale ricollocazione, non vengono applicate le sanzioni di cui all'art. 41, comma 2, del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 e al comma 3 è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente
5. Di precisare pertanto che l'avvio di tutte le procedure per l'attuazione della programmazione triennale è subordinato al rispetto delle condizioni previste dalla disciplina di legge vigente per le assunzioni;
6. Di confermare la Dotazione organica di questo Ente, così come da **allegato “D”** al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

7. Di dare atto del rispetto dell'art. 1, commi da 557 a 557-quater della Legge 27.12.2006, n. 296, dell'art. 9, comma 28, del DL 78/2010, della L. n. 133/2008, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche", del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", del D.L. 90/2014, della L. 12.03.1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Tivoli;
8. Di dare atto che il finanziamento dei costi occorrenti per i posti individuati nella presente programmazione è previsto negli appositi capitoli di spesa dello schema del Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015-2017;
9. Considerato che la Funzione Pubblica ha previsto la ricognizione dei posti per la ricollocazione del personale in mobilità e il Comune di Tivoli ha provveduto entro i termini del 13 aprile 2015 a comunicare detti dati ottemperando, con tale dichiarazione ad adempiere anche all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in merito alla eventuale presenza di situazioni di soprannumero o comunque di eccedenze di personale in quanto il numero medio di dipendenti per numero di abitanti previsto per il Comune di Tivoli è pari a n. 438 dipendenti mentre attualmente l'organico è inferiore a n. 300 unità , pertanto non si sono registrate né eccedenze né esuberi;
10. Di programmare un bando di mobilità anche nelle more della determinazione dei criteri per la selezione attingendo alle liste di mobilità delle provincie su territorio nazionale;
11. Di trasmettere, ai termini del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto del personale delle Regioni ed autonomie locali, il presente provvedimento alla R.S.U. e alle organizzazioni sindacali;
12. Di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere favorevole dal Collegio dei Revisori dei Conti;
13. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Il Sindaco
GIUSEPPE PROIETTI

Il Segretario Generale
LUCIA LETO

PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione N 166 /2015, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell'art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Tivoli, lì 07 Agosto 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal al

☐ E' divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3° del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Tivoli, lì

IL SEGRETARIO GENERALE